



TENDOPOLI SAN GABRIELE ETS
Santuario San Gabriele
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
CODICE FISCALE: 92025350676

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del
02/12/2022

L'assemblea straordinaria inizia alle ore 21.45 in forma esclusivamente telematica, come concesso dalla normativa emergenziale applicabile, con mezzi che consentono l'identificazione e la partecipazione degli aventi diritto.

Alle ore 21,45 la Sig. Sara Canarecci viene eletta dai presenti come presidente dell'assemblea e il Sig. Fabrizio Ruzza segretario dell'assemblea.

La Sig.a Sara Canarecci, presidente della Tendopoli San Gabriele, dà il benvenuto ai partecipanti e ricorda che:

- l'assemblea è aperta a tutti gli interessati, indipendentemente dal fatto che siano o meno soci, ma solo i soci possono partecipare alla votazione;
- l'assemblea è stata convocata a quest'ora e per questo giorno, con modalità esclusivamente telematiche, mediante avviso inviato nei termini di legge;
- che sono presenti n. 19 Soci e n. 5 deleghe su complessivi n. 32 aventi diritto.
- che è accertata la legittimazione degli intervenuti;
- che degli organi sociali sono intervenuti i seguenti consiglieri : Sara Canarecci, Fabrizio Ruzza, Franco Valenti, Liviana Cinciavecchia, Gianluca Giglio De Mattia
- L'assemblea straordinaria è pertanto regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto sociale
- 2) Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo Statuto Sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Il presidente, chiede che sia messa in votazione l'approvazione delle modifiche di Statuto così come proposte e inviate via mail

Si vota per alzata di mano.

La Presidente proclama che la proposta di deliberazione di cui sopra è approvata all'unanimità dei presenti.

Chiede la parola, il Socio Giuseppe Simeoni, il quale chiede di inserire nelle varie ed eventuali la proposta di ampliare lo scopo dell'Associazione, aggiungendo all'articolo 2 la seguente finalità:
"di fare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, co.1, art. 5 del Codice del Terzo Settore)."

Si mette a votazione la proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto così come proposto dal socio Simeoni.

Si vota per alzata di mano.

L'assemblea dopo ampia discussione delibera di approvare le modifiche del punto 2 dello statuto.

Per trasparenza si procede quindi, alla lettura integrale, articolo per articolo del nuovo statuto con le modifiche apportate di cui al punto 1 e 2 del presente ordine del giorno, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Segretario



Il Presidente



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D. Lgs. 117/2017
ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D. Lgs. 117/2017

Allegato



STATUTO

TENDOPOLI DI SAN GABRIELE ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione :

"TENDOPOLI DI SAN GABRIELE ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) e con durata illimitata.

L'utilizzo dell'acronimo ETS nelle comunicazioni e in qualsiasi indicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza, è obbligatorio ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità religiose, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Si prefigge :

- di svolgere attività di volontariato finalizzate allo sviluppo, sociale e spirituale dei giovani per la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza e le opere in soccorso dei singoli e delle collettività in stato di bisogno.
- di contribuire alla formazione dei giovani mediante l'organizzazione di incontri, dibattiti, meetings, nonché corsi di promozione al volontariato, culturale ed orientamento professionale;
- di promuovere l'aggregazione dei giovani al livello parrocchiale ed interparrocchiale con la formazione di gruppi organizzati (GRUPPI TEND);
- di fare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a

Alfonso
per lavoro

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, co.1, art. 5 del Codice del Terzo Settore).

- di organizzare annualmente l'incontro denominato "Tendopoli di San

Gabriele".

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione potrà:

- procedere alla costruzione, acquisto, vendita, permuta, affitto, comodato o acquisizione con modalità diverse, di immobili ritenuti utili e/o necessari allo svolgimento dei propri compiti;
- provvedere all'accensione di mutui con garanzia ipotecaria necessari per il conseguimento degli scopi prefissati;
- svolgere anche l'attività commerciale purché direttamente connessa e strumentale alla realizzazione del programma sociale.

L'associazione potrà inoltre collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con le quali ritenga utile avere collegamenti.

Nello sforzo costantemente teso al raggiungimento degli enunciati scopi sociali, l'Associazione dovrà operare nel pieno rispetto delle norme giuridiche pertinenti.

Nell'attuazione dei principi associativi dovrà essere tenuto in debito conto ogni suggerimento che dovesse pervenire dalla linea gerarchica della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Le finalità statutarie non si esauriscono nell'ambito locale o regionale ma si proiettano su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Associazione quindi può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quelle ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(I soci Fondatori e l'ammissione di soci ordinari o associati)

Nell'associazione sono presenti i soci Fondatori, che sono coloro che si sono fattivamente adoperati per la creazione dell'Associazione e l'hanno costituita. Essi si identificano nelle persone che sono intervenuti all'atto costitutivo ed hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari o associati.

I soci ordinari sono coloro la cui domanda di ammissione sia stata accettata dall'organo direttivo dell'associazione. Essi verranno identificati anche come "associati"

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere alla elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:



Handwritten signature: Mario C...
Handwritten signature: per l'assemblea

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita delibera da comunicare all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.

ART. 7



Handwritten signature: Elena Caracci

(L'Assemblea Generale)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto oltre ai soci fondatori tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascun socio o associato ha un voto.

Ognuno può farsi rappresentare in Assemblea da un solo altro socio o associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi ai soci ed associati all'indirizzo risultante dagli atti dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche nel medesimo giorno, a ora successiva. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con telegramma da spedire due giorni prima di quello della riunione.

Gli associati possono eleggere, eccezionalmente e limitatamente per la notifica degli atti e delle comunicazioni che pervengono loro dall'associazione, domicilio presso la segreteria dell'Associazione stessa. In tale evenienza il deposito quivi effettuato, a nome dei soci, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge e di Statuto.

Il Presidente dovrà consentire la trattazione di argomenti in assemblea proposti per iscritto dai soci almeno tre giorni prima della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente designato.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci e degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione dopo 24 ore qualunque sia il loro numero.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea ha le seguenti inderogabili competenze:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;

Alfredo D'Amico - Jura Consociati



- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e degli associati

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal cassiere, dal segretario e da n. 2 membri nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri alla scadenza possono essere rieletti. In caso di dimissioni, di accertato e dichiarato impedimento al prosieguo dell'incarico, del Presidente, le sue funzioni verranno cooptate dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell'incarico di uno o più degli altri componenti i dimissionari verranno cooptati nelle funzioni, da uno o più membri del Consiglio con decisione inappellabile del Presidente o da chi ne fa le funzioni. Il Consiglio così composto rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dove verranno eletti i sostituti.

Il mandato dei nuovi eletti, avrà la stessa scadenza del Consiglio in cui sono stati integrati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione da parte del Presidente ogni volta che ne ravvisi la necessità o su richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri, presso la sede dell'associazione o altrove, purché in Italia.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello di colui che la presiede.

Rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia previsto per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi:

In particolare, e tra gli altri decide in ordine:

- alla costruzione, acquisto, vendita, permuta, affitto, comodato o acquisizione con modalità diverse di immobili ritenuti utili e/o necessari per il conseguimento degli scopi associativi;
- dell'accensione di mutui anche con garanzia ipotecaria necessari per il conseguimento degli scopi fissati;
- della predisposizione ed all'aggiornamento, qualora se ne verifichi la necessità del Regolamento interno;



- della determinazione delle quote associative



ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'eterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i propri componenti e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di sue dimissioni, di dichiarato o accertato suo impedimento al prosieguo dell'incarico, le sue funzioni verranno svolte, automaticamente, dal Vice Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria dove verrà eletto il nuovo Presidente.

Il mandato del nuovo Presidente avrà la stessa scadenza del Consiglio Direttivo in essere.

Al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri:

- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- assumere il personale dell'associazione;
- rappresentare l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione;
- nominare avvocati e procuratori alle liti;
- accettare, per conto dell'associazione, contributi ed altre somme da enti pubblici, privati ed associazioni, rilasciandone quietanza liberatoria. Potrà compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- stipulare contratti di ogni genere;
- stipulare contratti per persone da nominare ed a favore di terzi;
- dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dall'Associazione;
- accendere conti correnti bancari e postali, emettere assegni nei limiti delle somme versate sul conto o nei limiti degli eventuali fidi concessi;
- egli inoltre dovrà:
 - studiare, predisporre ed elaborare la Pianificazione dell'attività dell'associazione;
 - adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
 - curare le relazioni con le gerarchie ecclesiastiche, laiche, nonché con altre organizzazioni.

ART. 10

John Doe
John Doe

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato per volontà dell'associazione e comunque al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità religiose, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Handwritten signature and text on the left margin:
Fede Dina
Fede Dina
Giancarlo

Il Patrimonio è costituito:

- dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altro bene e/o disponibilità di cui l'Associazione dovesse acquisire il legale possesso.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi deliberate annualmente di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del Bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio unitamente ad una relazione al bilancio consuntivo. L'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio di esercizio potrà essere prorogata entro il termine del 30 giugno di ogni anno, in considerazione delle difficoltà di una immediata individuazione e di un celere censimento degli associati che hanno diritto al voto in assemblea a causa della massa dei recessi e delle ammissioni deliberate annualmente e della polverizzazione delle localizzazioni geografiche da cui provengono gli associati stessi.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere al deposito del bilancio consuntivo così come approvato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai soci ed associati.



Handwritten signature: P. Di Stefano

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso consiglio;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni di organi di controllo, nel caso siano stati nominati, tenuti a cura degli organi a cui si riferiscono.

I soci e gli associati hanno diritto ad esaminare i libri associativi previa domanda scritta da presentarsi all'organo di amministrazione che risponderà entro trenta giorni.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite l'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà,

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del DLgs 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

*Federica D'Amico
for
consoci*





ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del DLgs 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri soci od associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile.

Il presente Statuto viene approvato con Verbale dell'Assemblea del 02 / 12 / 2022

agenzia delle Entrate - Tribunale di L'Aquila - Ufficio del Registro del Terzo Settore
Registrato a L'Aquila il 12-12-2022 n. 1159 Serie 3
Esatto € Esatto



Giovanni Scirio

Stefano Di Maria
fora
Caracciolo